RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 41

Il ruolo del personale ispettivo di gruppo B per i servizi della Direzione generale della finanza locale, istituito col R. decreto 1° marzo 1937-XV, n. 802, e' reso transitorio.

I posti attualmente scoperti in detto ruolo e quelli che si renderanno via via vacanti resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.

Gli ispettori di tale ruolo forniti di laurea o che abbiano fatto parte dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianita' di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A della carriera amministrativa centrale delle finanze.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-41/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it